

Regolamento Comunale dei centri di telefonia o “Phone Center”

Indice degli Articoli

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione e ambito di applicazione

Art. 3 Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di centro di telefonia o phone center

Art.4 Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi

Art.5 Requisiti edilizi e igienico sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività

Art.6 Divieto di svolgimento di altre attività abbinata nei medesimi locali

Art. 7 Orari

Art.8 Pubblicità dei prezzi

Art.9 Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia, ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera b) della L.R. n.6 del 21.5.2007

Art. 10 Sanzioni

Art.11 Disposizioni finali

Art.12 Norme transitorie

Relazione

La Legge Regionale n.6 del 2007 (Disposizioni in materia di distribuzione commerciale) ha regolamentato i centri di telefonia o phone center come esercizi commerciali e ha delegato i Comuni di prevedere i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia e le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia.

Considerato che nel territorio comunale di Rimini sono aumentati i phone center, tra i quali quattro si trovano nel Borgo Marina, a poca distanza l'uno dall'altro, creando problemi di invivibilità, di degrado urbano e di insicurezza per i residenti, riteniamo opportuno presentare la seguente proposta deliberativa : un regolamento comunale per la disciplina dei centri di telefonia o phone center.

Ricordiamo che analoga proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avevamo presentato il 19.11.2007 con l'esame in Consiglio Comunale e Commissione e la predisposizione di una Bozza di Regolamento, poi accantonata, a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n.350/2008 che stabiliva come illegittimo l'inquadramento dell'attività dei phone-center nell'ambito della legislazione sul " commercio" , invece di quello della "comunicazione elettronica" riservata alla competenza dello Stato.

La Legge 155/2005, prorogata in merito dal D.L. 248 del 31.12.2007 sino al 31.12.2008 e dal D.L. 225 del 29.12.2010 sino al 31.12.2011, prevedeva che l'attività dei phone-center fosse subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dalla locale Questura in un'ottica di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

Poiché nel decreto legge 29 Dicembre 2011, n.216 (Decreto " Milleproroghe") non è stata prevista alcuna proroga dell'obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi di telefonia e internet, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 ritorna ad avere efficacia la vigente normativa regionale

e la competenza delegata ai Comuni in merito al procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia.

Per questo, alla luce delle note situazioni problematiche, abbiamo provveduto ad alcune necessarie riformulazioni della precedente bozza di Regolamento che attualmente è costituito da 12 articoli.

In particolare :

all'art. 6 (Divieto di svolgimento di altre attività abbinata ai medesimi locali) Contempliamo la possibilità di svolgere solo attività connesse ai centri di telefonia o phone center, quali telefax, fotocopie, vendita di schede telefoniche, ricariche telefoniche, escludendo l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, che da servizio accessorio corre il rischio di diventare attività principale, come avviene con i distributori automatici di caffè.

all'art.7 (Orari di apertura) Poiché a seguito delle leggi di liberalizzazione degli orari, i tempi di apertura dei phone center sono senza limiti, fino alla mezzanotte e oltre, riteniamo opportuno che il Comune per tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità dei residenti che abitano nelle case sovrastanti e adiacenti, possa emettere una ordinanza al fine di limitare gli orari di apertura, in particolare nelle ore notturne.

all'art. 9 (Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia) Responsabilizziamo il titolare dei phone center ad adottare ogni accorgimento utile per il rispetto del decoro urbano, invitando la clientela ad evitare la sosta prolungata sugli spazi pubblici antistanti (marciapiedi, strade, ecc.) e/o adiacenti gli esercizi suddetti

Gioenzo Renzi

Regolamento Comunale dei centri di telefonia o “ phone center “

Art.1- Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dell'insediamento e delle modifiche dei centri di telefonia nel territorio comunale, comunemente denominati “ phone center” .
2. Le presenti norme operano ai sensi della L.R. n.6 del 21/05/2007, nel rispetto di quanto previsto nelle normative statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall'art.15 della Costituzione.

Art.2 – Definizione e ambito di applicazione

1. Con il termine centro di telefonia o phone center si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer (internet point) od altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinati ad altre attività connesse.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete ed, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive ed alle tabaccherie.

Art.3 – Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di centro di telefonia o phone center

1. L'attività di centro di telefonia o phone center non può essere esercitata da coloro che :
 - a) sono stati dichiarati falliti;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
 - d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - e) hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
2. In caso di gestione societaria dell'attività di cui al presente regolamento, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.

Art. 4 – Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia o phone center si applicano le medesime disposizioni contenute nel D.Lgs n.114/1998 e successive modifiche e integrazioni per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. Chi intende aprire, trasferire, ampliare , subentrare o cessare un centro di telefonia o phone center deve presentare ai competenti uffici comunali una comunicazione sull'apposito modello dagli stessi predisposto.
3. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998, come esplicitato nel precedente art.3 ;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e igienico- sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, ivi comprese quelle relative alle destinazioni d'uso nonché le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) l'ubicazione e la disponibilità del centro di telefonia o phone center;
 - d) il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati con precisazione se trattasi, nel caso concreto, di apparecchi terminali per accesso alla rete internet e/o servizio telefax e/o comunicazioni telefoniche vocali;
 - e) un recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica.
4. Alla comunicazione deve essere allegata:
 - a. piantina planimetrica sull'apposito modello predisposto dai competenti uffici comunali per i procedimenti di nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di attività;
 - b. asseverazione di un tecnico abilitato sull'ottemperanza alle norme contenute nel decreto legislativo n.81/2008 riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

5. Le attività di cui al presente Regolamento potranno essere avviate con le seguenti modalità:
 - a. decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione completa e regolare di apertura, trasferimento di sede, ampliamento;
 - b. dalla data di presentazione della comunicazione di subingresso in caso di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività.

Art.5 – Requisiti edilizi e igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e dalle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione ed all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, le norme per la sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi, si specifica che per le attività di centro di telefonia valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali non alimentari di vendita al dettaglio; alle attività di centro di telefonia è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia devono inoltre essere dotati di:
 - un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
 - un servizio igienico dotato di disimpegno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico;
 - un servizio igienico per portatori di handicap qualora la superficie del centro di telefonia sia superiore a 250 mq.;
 - una superficie minima di 1 metro quadrato per ogni postazione e cabina, dislocata in modo da garantire percorsi di esodo con caratteristiche conformi alla vigente regolamentazione in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi;
 - uno spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di arredi

- idonei, posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo, comprendente un numero di sedili non inferiore al numero degli apparecchi; per ogni postazione aggiuntiva la superficie della sala di attesa andrà aumentata di 2 metri quadrati;
- almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili ed attrezzature atte a consentire il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche;
 - uno spazio interno al locale, dedicato ed appositamente attrezzato per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie minima di 1 metro quadrato per ogni apparecchio;
 - i titolari dei centri di telefonia hanno inoltre l'obbligo di provvedere a svolgere di frequente un'idonea pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture e, più in generale, dei locali e loro immediate vicinanze.
 - L'esercizio deve inoltre dotarsi di attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 6 – Divieto di svolgimento di altre attività abbinate nei medesimi locali

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento deve essere effettuato in forma esclusiva. Sono solamente consentiti, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del presente Regolamento ed in quanto strettamente connessi alle attività di centri di telefonia o phone center, i seguenti servizi:
 - servizio telefax;
 - servizio di fotocopie;
 - servizio di vendita di schede telefoniche;
 - servizio di ricariche telefoniche.

Art. 7 – Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.11 e 12 del D. Lgs. 114/98, dall'art. 16 bis della L.R. n.14 del 1999, dalla deliberazione della

Giunta Regionale Emilia Romagna 27 dicembre 2007 n. 2164, nonché dalle disposizioni stabilite con ordinanza del Sindaco.

2. Il Comune per tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità dei residenti che abitano nelle case sovrastanti e adiacenti i phone center, può emettere una ordinanza al fine di limitare gli orari di apertura in particolare nelle ore notturne.
3. L' esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione.
4. Sono fatte salve, per ragioni di ordine pubblico, le disposizioni più restrittive dell' autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 – Pubblicità dei prezzi

1. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.14 del D.Lgs 114/98. E' fatto comunque obbligo all' esercente di indicare il prezzo dei servizi offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli multilingue.

Art.9- Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia, ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera b) della L.R. n.6 del 21.5.2007

1. I titolari dei centri di telefonia devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio.
2. Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività e il rispetto della quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai phone center, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento utile a garantire sia il rispetto del decoro dei locali sia il decoro urbano invitando la clientela ad evitare la sosta prolungata sugli spazi pubblici antistanti (marciapiedi, strade, ecc.) e/o adiacenti gli esercizi suddetti;
3. Eventuali macchinari o strumentazioni di qualsiasi tipologia a servizio del centro di telefonia dovranno rispondere ai requisiti di

cui all'art.3 punto 2 del Piano Comunale di classificazione acustica-
Norme tecniche di attuazione.

Art.10 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi e regolamenti, è punibile, con le modalità e procedure di cui alla L. 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. La violazione della disposizione di cui all'art.4 comma 2 del presente Regolamento è punibile ai sensi dell'art.22 comma 1 del D.Lgs 114/1998.
3. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento si applica l'art.22 comma 3 del D. Lgs 114/1998.
4. Qualora ricorrano i presupposti specificati nei commi 2. 4. 5. 6. dello stesso art.22 D.Lgs 114/ 1998 sono applicabili, rispettivamente, i provvedimenti dagli stessi previsti.
5. Le violazioni non afferenti le fattispecie specificatamente contemplate nel precitato art.22 del D.Lgs. 114/1998 od altra normativa di riferimento sono punibili, sempre ai sensi della L. 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e/o integrazioni, con le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
6. Le sanzioni previste e richiamate nel presente regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni stesse. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art.11 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, all'attività dei centri di telefonia si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n.6 del 21/05/2007 e nelle altre normative **vigenti**.

Art. 12- Norme transitorie

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune, su istanza motivata dal titolare, può autorizzare il proseguimento delle attività che siano in esercizio alla data di entrata in vigore del presente testo regolamentare, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali stabiliti negli articoli che precedono. L' autorizzazione comunale viene rilasciata per 1 anno e può essere rinnovata solo una volta, per un massimo di 12 mesi, a seguito di motivata istanza del titolare.
2. Il mancato adeguamento dell'esercizio di attività di telefonia nel termine previsto dal comma precedente, nonché la mancata comunicazione di cui all'art.7 comma 1 della L.R. 21.5.2007 n.6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.22 comma 1 del D.Lgs.114/98 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Dirigente responsabile.

Gioenzo Renzi